

N. 00357/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00895/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2013, proposto da:

Onlus Associazione Verdi Ambiente E Società - V.A.S.,
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto
presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Provincia Di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina
Manzone, Lorenza Olmi, con domicilio eletto presso Valentina
Manzone in Genova, Piazzale Mazzini 2;

nei confronti di

Istituto Superiore Per La Protezione E La Ricerca Ambientale
(I.S.P.R.A.), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello
Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana Della Caccia - Sede Regionale Della Liguria,
Federazione Italiana Della Caccia - Sezione Provinciale Di Genova,
A.N.U.U. - Associazione Dei Migratori Italiani -Sede Regionale
Della Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca E Tiro Liguria,
Ambito Territoriale Di Caccia - A.T.C. Genova 2 Levante, Ambito
Territoriale Di Caccia - A.T.C. Genova 1 Ponente, rappresentati e
difesi dagli avv. Piergiorgio Alberti, Andrea Mozzati, Pietro Balletti,
con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via
Corsica 2/11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 29.7.2013, n. 3463, avente ad oggetto gestione
del prelievo selettivo del capriolo 2013/14.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Di Genova e di
Istituto Superiore Per La Protezione E La Ricerca Ambientale
(I.S.P.R.A.);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 il

dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che, allo stato, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris, in specie a fronte della giurisprudenza da ultimo ribadita anche dalla sezione con la sentenza n. 1130\2013;
- atteso che, a fronte della natura degli interessi coinvolti, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Respinge la domanda cautelare proposta.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)